

Avv. Livio Massimo
Via Molfetta n.42
71121 Foggia

TRIBUNALE DI FOGGIA
Esecuzione Immobiliare R.G.n.425/2022
AVVISO DI VENDITA

Il professionista delegato Avv. Livio Massimo,
Vista l'ordinanza di delega alla vendita del 08/01/2026, emessa ai sensi dell'art.591-bis c.p.c. dal
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Foggia, Dott. Claudio Caruso;
Vista la relazione di stima dei beni pignorati;

AVVISA

Che il giorno **16/12/2026** alle ore **12:00** davanti a sé presso la sala d'aste sita in Lucera, alla Via
Federico II n.11, si terrà la **VENDITA SENZA INCANTO IN MODALITA' SINCRONA MISTA**
ex art. 22 D.M. N. 32/2015 del seguente bene immobile:

LOTTO UNICO

DESCRIZIONE IMMOBILE come da CTU.

Piena proprietà dell'unità immobiliare ubicata in San Nicandro Garganico, costituita da
appartamento per civile abitazione che si sviluppa dal piano terra (con la sola scala di accesso) ai
due piani superiori con accesso dal portoncino posto sulla via Teodosio n. 5.

L'appartamento si compone di 2 vani utili (ingresso-pranzo-soggiorno e una camera da letto)
oltre il bagno. Il secondo piano è un monovano, cosiddetto "volume tecnico" con antistante
terrazzo, utilizzato come cucina.

L'appartamento non è dotato di impianto di riscaldamento e non è allacciato alla rete cittadina
del gas, mentre sono presenti gli impianti elettrico, idrico e fognante regolarmente allacciati e
funzionanti.

Per ulteriori dettagli si richiama espressamente la perizia agli atti della procedura redatta dal C.T.U.

DATI CATASTALI

L'appartamento è riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di San Nicandro Garganico con i
seguenti dati: **Foglio 54, particella 2222, subalterno 3**, categoria A4, Classe 4, Consistenza 3 vani,
superficie catastale 76 mq (totale escluse aree scoperte 68 mq), rendita catastale Euro 139,44,
indirizzo via Teodosio n. 5, - Piano 1-2.

CONFINI.

L'appartamento confina con via Teodosio, Piazza Vespasiano, sottostante pianterreno di proprietà
L.I., adiacente immobile alla p.lla 2217 di proprietà N. M.G., salvo altri e migliori confini.

VALORE DELL'IMMOBILE

Il valore dell'immobile, determinato a norma dell'art.568 c.p.c. Comma 1, è di **Euro 14.906,25**
(Euroquattordicimilanovecentosei/25)

OFFERTA MINIMA

Euro 11.179,68 (Eurondicimilacentosettantanove/68)

SITUAZIONE URBANISTICA

L'immobile è stato costruito in epoca successiva al 1/09/1967 a seguito di Licenza edilizia n. 5467 del 22 marzo 1977 per "Ampliamento per formazione VV.TT. e modifiche a 1° piano interne ed esterne" rilasciata dal Sindaco del Comune di San Nicandro Garganico.

L'immobile risulta accatastato. Tuttavia al suo interno sono state riscontrate dal CTU difformità sia dal punto di vista catastale che urbanistico, pur senza aumento di superficie utile. Sarà, quindi, necessario regolarizzare tali difformità sia dal punto di vista edilizio che da quello catastale mediante presentazione in Comune di SCIA in sanatoria, firmata da un tecnico abilitato, difformità sanabili in quanto conformi agli strumenti urbanistici vigenti all'epoca dell'abuso e ad oggi.

I costi presunti per la variazione catastale sono stati quantificati dal CTU in € 450,00, già sottratto al prezzo di vendita, mentre per la regolarità urbanistica i costi sono stati quantificati dal CTU in € 1500,00., già sottratti al prezzo di vendita.

L'immobile è privo della relativa certificazione degli impianti. E' necessario, pertanto, munirsi del **Certificato di agibilità** (che racchiude in sé la conformità degli impianti), obbligatorio per legge. I costi presunti per la verifica degli impianti e l'eventuale loro adeguamento e per la Segnalazione Certificata di Agibilità dell'immobile da inoltrare al Comune, a firma di un tecnico abilitato (onorario), sono stati calcolati dal CTU in una somma pari a 800,00 Euro, già sottratti al prezzo di vendita.

L'immobile presenta una posizione irregolare ai fini del pagamento di ICI/IMU con una debitoria a tutto il 2024 di € 4.514,29.

Per ulteriori dettagli si richiama espressamente la perizia agli atti della procedura redatta dal C.T.U.

CUSTODE

Custode giudiziario nominato in sostituzione del debitore è il sottoscritto professionista delegato Avv. Livio Massimo, raggiungibile alla seguente utenza: 335/6861647.

Lo scrivente professionista potrà consentire a chiunque ne faccia richiesta di visionare l'immobile; tuttavia, si informano gli interessati che le richieste di visita dovranno obbligatoriamente essere trasmesse tramite il Portale delle Vendite Pubbliche accedendo all'apposita funzione "prenota visita immobile" compilando il form di prenotazione.

FORMALITA' SULL'IMMOBILE

--- Iscrizione del 12-10-2010, Reg. Part. n. 3790, Reg. Gen. n. 21655 consistente in ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario, tramite atto pubblico notarile rogato dal notaio Cassano Lorenzo, numero rep. 153645/42340 del 05-10-2010 per il diritto di proprietà superficiaria per la quota 1/1;

--- Trascrizione del 24-02-2010, Reg. Part. n. 3084, Reg. Gen. n. 4015 atto esecutivo o cautelare, verbale di pignoramento di immobili, Repertorio n. 56 del 05/02/2020 pubblico ufficiale Tribunale.

OCCUPAZIONE

L'immobile è attualmente occupato da soggetto terzo, nella qualità di conduttore, con contratto di occupazione della durata temporanea; con il decreto di trasferimento ne verrà disposta la immediata liberazione.

~~*~*~*~*~*~*~*~*

CONDIZIONI DELLA VENDITA

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni, ed azioni, servitù attive e passive come risultanti, altresì, dalla dettagliata relazione dell'esperto d'ufficio Ing. Beniamino Mastroserio, depositata in atti e pubblicata, come di seguito precisato.

La vendita è a corpo e non a misura, e non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata, per cui l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità, o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, a mero titolo di esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità, o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura.

La liberazione dell'immobile, ove occupato dal debitore o da terzi senza titolo, sarà effettuata a cura del custode giudiziario, salvo che l'aggiudicatario lo esoneri.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA.

La cauzione (pari ad 1/10 del prezzo offerto) dovrà essere versata entro il termine previsto per la deliberazione delle offerte mediante un assegno circolare intestato alla procedura esecutiva per il caso di offerta analogica mentre per il caso di offerta telematica mediante bonifico bancario intestato al giudizio in tempo utile affinché la somma sia accreditata al momento dell'apertura delle buste e che, in caso di aggiudicazione, l'offerente dovrà versare il saldo prezzo, mediante assegno circolare ovvero mediante bonifico, entro il termine indicato in offerta ovvero, in mancanza di indicazione del termine, entro il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione:

IBAN BENEFICIARIO: IT 95 G 02008 15713 000102717190

PROCEDURA: 425/2022

CAUSALE: POSIZIONE 202200042500001 DEBITORE CAUZIONE LOTTO UNICO

In caso di mancata aggiudicazione l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli oneri bancari) sarà restituito dal professionista delegato al soggetto offerente con disposizione di bonifico ovvero mediante deposito da eseguirsi nel termine di tre giorni lavorativi.

Si precisa che è di fondamentale importanza, pena il mancato buon fine dell'operazione, che la disposizione del bonifico venga effettuata seguendo esattamente la costruzione della causale su riportata (rispettando i caratteri maiuscolo/minuscolo e gli spazi bianchi). In caso contrario il versamento non andrà a buon fine e sarà inefficace.

I) OFFERTA DI VENDITA TELEMATICA

L'offerta di vendita telematica, da redigersi secondo il modulo fornito dal Ministero della Giustizia con trasmissione entro le ore **12.00** del giorno **15/12/2026** esclusi i giorni festivi ed il sabato (qualora la data per la presentazione delle offerte scada in un giorno festivo o di sabato, le offerte dovranno essere depositate entro le ore 12.00 del giorno immediatamente precedente) - dovrà contenere come prescritto dal D.M. 32/2015:

- a) I dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della P.IVA
- b) L'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) L'anno ed il numero di ruolo generale della procedura;
- d) Il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) La descrizione del bene;
- f) L'indicazione del referente della procedura;
- g) La data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;

- h) Il prezzo offerto ed il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto. Nel caso in cui il termine indicato nell'offerta sia inferiore a quello di cui all'ordinanza di vendita, detto termine dovrà essere rispettato dall'aggiudicatario per il pagamento del "saldo prezzo" a pena di decadenza;
- i) L'importo versato a titolo di cauzione;
- l) La data, l'orario, ed il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) Il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) L'indirizzo di casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5 dell'art.12 del D.M. 32/2015, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) L'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard *ISO 3166-1 alpha -2code dell'International Organization for Standardization*.

II) OFFERTA DI VENDITA CON MODALITA' ANALOGICA

Chiunque, ai sensi dell'art.571 c.p.c. fosse interessato all'acquisto – personalmente o a mezzo avvocato- entro le **ore 12.00** del giorno **15/12/2026** dovrà depositare presso lo studio legale dell'Avv. Livio Massimo, in Foggia, alla Via Molfetta n.42:

A. domanda di partecipazione alla vendita in busta chiusa, in bollo da Euro 16,00=, indicante **la sola data della vendita** priva di qualsiasi ulteriore indicazione, e che dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) **il cognome, il nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico** del soggetto che presenta l'offerta d'acquisto a cui deve essere, in senso di aggiudicazione, intestato l'immobile. A tal proposito si precisa che non è possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta, il quale dovrà anche presentarsi all'udienza fissata per la vendita.

-Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni nella proposta d'acquisto devono essere indicate anche le generalità dell'altro coniuge.

-Se l'offerente è minorenne o interdetto, l'offerta deve essere sottoscritta dai genitori/tutore – previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

-Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, deve essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri. In caso di offerta a mezzo procuratore legale, si applica l'art.583. c.p.c.

- 2) **i dati identificativi del bene immobile** oggetto della proposta d'acquisto, così come indicati nell'avviso di vendita
- 3) **l'indicazione del prezzo offerto che non può essere inferiore di oltre un quarto al valore di asta indicato nell'avviso di vendita a pena di inammissibilità;**
- 4) **il termine di pagamento del c.d. "saldo prezzo"**, ivi compresi gli eventuali ulteriori oneri, che non deve essere superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione dell'immobile. L'offerente può indicare un termine più breve, circostanza che potrà essere valutata dal Delegato ai fini dell'individuazione della migliore offerta. Nel caso in cui il termine di pagamento indicato nell'offerta sia inferiore a quello di cui all'ordinanza di vendita, detto termine dovrà essere rispettato dall'aggiudicatario per il pagamento del "saldo prezzo" a pena di decadenza.
- 5) **L'espressa dichiarazione di aver preso visione** della perizia di stima, ivi compresi gli allegati, l'avviso di vendita, e ogni altro documento pubblicato sul portale delle vendite giudiziarie in relazione all'immobile per il quale viene presentata l'offerta.
- 6) **La dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel Comune di Foggia;** in mancanza, le comunicazioni all'offerente saranno fatte presso lo studio dell'Avv. Livio Massimo.

B. All'offerta di acquisto deve essere allegata, a pena di inammissibilità della proposta:

- 1) Se persona fisica: la fotocopia del documento d'identità ovvero del permesso di soggiorno e del passaporto se di cittadinanza diversa da quella italiana o di un Paese UE;
- 2) Se persona giuridica: la visura camerale dalla quale si devono evincere i poteri del Legale Rappresentante ovvero la copia del verbale di assemblea per l'attribuzione dei poteri e/o un altro atto equipollente.
- 3) **Assegno circolare bancario e/o assegno circolare postale** (i.e. in quest'ultimo caso quello di colore giallo) non trasferibile intestato a "Tribunale di Foggia Proc. Esecutiva N. 425/2022", per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione.

Sia che l'offerta venga presentata in via telematica, sia che venga presentata analogicamente, l'offerta comunque presentata è irrevocabile e pertanto di essa si terrà conto anche in caso di mancata presentazione alla gara dell'offerente.

Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, il gestore della vendita telematica invierà all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'offerente che ha trasmesso l'offerta in via telematica un invito a connettersi al portale e ad accedere con le proprie credenziali. Lo stesso invito verrà trasmesso dal gestore della vendita telematica al recapito telefonico indicato dall'offerente.

L'offerente che presenzierà personalmente avanti al sottoscritto Delegato deve, a pena di esclusione dalla gara sincrona mista, comprendere e parlare correttamente la lingua italiana ed è tenuto a partecipare personalmente all'asta ovvero può farsi rappresentare da avvocato munito di procura notarile rilasciata in data antecedente all'asta relativa alla proposta di acquisto depositata; procura che deve essere consegnata dall'avvocato al sottoscritto Delegato in sede d'asta. In caso, invece, di aggiudicazione per persona da nominare ai sensi dell'art.579, 3 comma c.p.c., l'avvocato dovrà dichiarare, entro e non oltre tre giorni dalla vendita, le generalità del soggetto a cui l'immobile deve essere definitivamente intestato.

Qualora in base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp.att.c.p.c. sia stato richiesto il rinvio della vendita, lo stesso potrà essere disposto solo con il consenso del creditore procedente e dei creditori intervenuti nonché degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi dell'art. 571 c.p.c., consenso che deve essere manifestato in modo espresso non oltre il momento dell'inizio della vendita sincrona mista e non prima dell'apertura delle offerte criptate e analogiche al fine dell'identificazione dell'offerente.

Il sottoscritto Delegato è, altresì, autorizzato a sospendere la vendita sincrona mista solo previo provvedimento in tal senso emesso dal Giudice dell'Esecuzione e a non celebrare la vendita sincrona mista quando il creditore procedente e i creditori intervenuti abbiano espressamente rinunciato all'espropriazione con atto scritto previamente depositato in Cancelleria

MODALITA' DELLA VENDITA E DELIBERAZIONE DELLE OFFERTE

I) Nell'ipotesi di presentazione di unica offerta valida:

- a) Se l'offerta sia pari o superiore al valore d'asta/prezzo di riferimento indicato nel presente avviso di vendita, l'offerta sarà accolta anche se l'offerente sia *off line* o assente in sala aste;
- b) Se l'offerta sia inferiore al valore d'asta/prezzo di riferimento indicato nel presente avviso di vendita (nei limiti di ammissibilità dell'offerta), l'offerta sarà accolta salvo che: in primo luogo, il professionista delegato ritenga – in presenza di circostanze specifiche e concrete da indicare in ogni caso espressamente – che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita; in secondo luogo, siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c.

II) Nell'ipotesi di presentazione di pluralità di offerte criptate e/o analogiche valide:

- a) Il professionista delegato inviterà gli offerenti alla gara sull'offerta più alta, con l'avvertimento che il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto, salvo che il prezzo offerto all'esito della gara sia comunque inferiore al valore d'asta/prezzo di riferimento indicato nel presente avviso di vendita e siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c.
- b) In caso di adesione si partirà come prezzo base per la gara, dal valore dell'offerta più alta.

III) Con particolare riferimento alle modalità della gara:

- a) Nella vendita il prezzo minimo di aggiudicazione sarà quello portato dall'offerta minima indicata nel presente avviso di vendita.

- b) Alla gara potranno partecipare, tramite connessione telematica, tutti gli utenti le cui offerte sono state ritenute valide nonché gli offerenti analogici presenti personalmente avanti il sottoscritto professionista delegato.
- c) La gara, che si svolgerà in modalità sincrona mista, avrà inizio al termine delle operazioni per l'esame delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal sottoscritto professionista delegato al termine dell'apertura delle buste a tutti gli offerenti on line e presenti personalmente ammessi alla gara sincrona mista.
- d) L'aumento minimo non dovrà essere inferiore a 1/50 del prezzo indicato dal maggior offerente, arrotondato a discrezione del professionista delegato. Tra un'offerta ed una successiva offerta potrà trascorrere un tempo massimo di un (diciassette) minuto.
- e) L'offerente che avrà fatto l'ultima offerta valida sarà dichiarato aggiudicatario del bene.
- f) La gara sincrona mista sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo massimo senza che vi siano state offerte on line o analogiche migliorative rispetto all'ultima offerta valida.
- g) Qualora la gara non possa aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti (cui è equiparabile la mancata partecipazione alla deliberazione delle offerte) e salvo che siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c., il sottoscritto professionista delegato aggiudicherà il bene a colui che abbia offerto il maggior prezzo o, in caso di parità di prezzo offerto, a chi abbia versato la cauzione di maggior importo o, in caso di parità di prezzo e di importo della cauzione, a chi abbia offerto di pagare nel minor tempo; ove le offerte siano tutte equivalenti, il sottoscritto professionista delegato aggiudicherà a colui il quale abbia presentato l'offerta per primo.

~~*~*~*~*~*~*~*~*

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

In caso di aggiudicazione, l'offerente è tenuto:

- 1) **Al versamento del saldo prezzo entro il termine indicato in offerta o nell'avviso di vendita o, in mancanza di indicazione del termine, entro il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione.** Tali termini sono perentori, non sono perciò prorogabili, e non soggetti alla sospensione feriale. Il versamento avverrà mediante consegna presso lo studio legale dell'Avv. Livio Massimo, in Foggia alla Via Molfetta n.42, di assegno circolare non trasferibile intestato al "Tribunale di Foggia Proc. n.425/2022 R.G.E." ovvero tramite bonifico bancario su conto intestato al giudizio esecutivo.
- 2) **Nello stesso termine,** a pena di inefficacia e conseguente revoca dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà bonificare sul conto intestato al giudizio esecutivo o depositare presso lo studio legale dell'Avv. Livio Massimo, in Foggia alla Via Molfetta n.42, **un altro assegno circolare non trasferibile intestato al "Tribunale di Foggia Proc. n.425/2022 R.G.E." per un importo pari al 20%** per tutte le tipologie di immobili del prezzo di aggiudicazione **a titolo forfettario per gli oneri tributari, i diritti, e le spese di vendita** (imposta di registro, imposta

sul valore aggiunto, imposte ipotecarie e catastali, spese necessarie per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie gravanti sull'immobile) salva la restituzione di quanto versato in eccedenza. Si precisa che ai fini della verifica della tempestività del versamento si darà rilievo alla data dell'ordine del bonifico.

Le spese derivanti dal trasferimento del bene (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto, imposte ipotecarie e catastali; spese necessarie per la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni ipotecarie gravanti sull'immobile trasferito) sono a carico dell'aggiudicatario. A tal fine, l'aggiudicatario dovrà depositare, contestualmente al saldo del prezzo, una somma per tali spese pari ad un quinto del prezzo di aggiudicazione: ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l'aggiudicatario sarà tenuto a integrarla nella dovuta misura, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'invito all'uopo rivoltagli dal professionista delegato.

Ove l'aggiudicatario non provveda a versare, in tutto o in parte, le somme necessarie per il trasferimento del bene, il professionista delegato dovrà tempestivamente segnalare tale situazione ai competenti uffici, perché questi possano procedere al recupero coattivo degli importi dovuti e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

Il sottoscritto professionista delegato provvederà ad acquisire la documentazione attestante l'avvenuto versamento del saldo prezzo e degli oneri dovuti, verificando presso la Banca l'effettivo accredito dell'importo. Ove il pagamento della cauzione e del saldo prezzo avvenga mediante assegno circolare le somme versate saranno immediatamente depositate dal sottoscritto professionista delegato sul conto corrente, da intestarsi unicamente alla procedura esecutiva.

Il sottoscritto professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'importo del saldo prezzo e delle imposte conseguenti il trasferimento, il termine finale di tale versamento e le coordinate bancarie del conto corrente, intestato alla procedura esecutiva, da utilizzare per il pagamento, ove previsto, anche in forma rateale –salvo diverse disposizioni previste nella ordinanza di vendita in materia di credito fondiario ex art.41 TUB.

Saranno dichiarate inammissibili:

--- le offerte criptate e analogiche depositate oltre il termine indicato nell'offerta di acquisto o nell'avviso di vendita (termine in ogni caso non potrà essere superiore ai 120 giorni);

--- le offerte inferiori al valore dell'immobile come sopra determinato dal Giudice dell'Esecuzione salvo che il professionista delegato ritenga che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non vi siano istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata;

--- le offerte criptate e analogiche non accompagnate da cauzione prestata con le modalità stabilite nelle Disposizioni Generali e/o laddove prevista, il mancato deposito della fideiussione secondo le modalità stabilite nelle disposizioni generali di vendita.

Il sottoscritto professionista delegato – in caso di mancato tempestivo versamento del saldo prezzo e delle spese ed oneri di trasferimento o per il caso di autorizzazione al pagamento rateale, di una sola rata entro 10 giorni dalla scadenza del termine – dovrà darne tempestivo avviso al Giudice dell'Esecuzione per i provvedimenti ritenuti necessari ai sensi e per gli effetti dell'art. 587 c.p.c.

ASSEGNAZIONE EX ART.588 ss c.p.c.

Il sottoscritto professionista delegato provvederà sull'istanza di assegnazione (che sia stata tempestivamente depositata nel termine di cui all'art.588 c.p.c.) qualora ricorra alternativamente una delle seguenti situazioni:

- a) La vendita non abbia avuto luogo per mancanza totale di offerte;
- b) La vendita non abbia avuto luogo in quanto l'unica offerta sia stata di importo inferiore al valore d'asta;
- c) La vendita non abbia avuto luogo in quanto – in presenza di più offerte ed in assenza tuttavia di gara tra gli offerenti – il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima sia stata inferiore al valore d'asta;
- d) La vendita non abbia avuto luogo in quanto – in presenza di più offerte e di gara tra gli offerenti - il prezzo offerto all'esito della gara si stato comunque inferiore al valore d'asta.

In tali circostanze, il sottoscritto professionista delegato provvederà conseguentemente:

- a) Ad assegnare al creditore procedente ed ai creditori intervenuti termine di giorni 30 per il deposito di nota analitica di precisazione del credito vantato, con indicazione distinta del capitale, degli interessi, e delle spese e con indicazione distinta – nell'ipotesi di credito assistito da privilegio ipotecario – della quota garantita da privilegio e della quota in chirografo;
- b) A determinare - nel termine di 15 giorni dal deposito delle note di precisazione del credito o comunque dalla scadenza del termine assegnato ai creditori – l'ammontare forfettario delle spese dovute per il proprio compenso, anche in qualità di custode giudiziario, per le spese conseguenti alla pronuncia del decreto di trasferimento ed in generale per le spese della procedura eventualmente dovute;
- c) L'ammontare del conguaglio eventualmente dovuto all'assegnatario;
- d) Ad assegnare al soggetto istante termine di 60 giorni dalla comunicazione per il versamento delle spese come sopra determinate e dell'eventuale conguaglio sul conto intestato alla procedura esecutiva ovvero eseguendo il pagamento mediante assegno circolare;
- e) A trasmettere al Giudice gli atti per la pronuncia del decreto di trasferimento unitamente alla documentazione sopra acquisita ed alla ulteriore documentazione necessaria per la pronuncia del decreto ex art. 586 c.p.c.

CREDITORE FONDIARIO

Se all'esecuzione partecipa una banca o un istituto titolare di credito fondiario, l'aggiudicatario dovrà versare direttamente a tale banca o istituto la parte del prezzo corrispondente al suo complessivo credito nella misura dell'80%, mentre il restante 20% dovrà essere versato sul conto intestato alla procedura esecutiva a garanzia della copertura delle spese prededucibili non ancora quantificabili:

- In caso di vendita senza incanto, nel termine fissato dal decreto emesso ai sensi dell'art.574 c.p.c. (art.41, comma 4, D.Lgs. n.385/1993); entro quello stesso termine dovrà essere consegnato al professionista delegato il documento approvante l'avvenuto versamento;
- In caso di vendita con incanto, nel termine fissato dal decreto emesso ai sensi dell'art.576, comma 1, n.7 c.p.c. (art.41, comma 4, D.Lgs. n.385/1993); entro quello stesso termine dovrà essere consegnato al professionista delegato il documento approvante l'avvenuto versamento;

In caso di procedura esecutiva in corso alla data del 10.01.1994, nel termine di venti giorni dall'aggiudicazione definitiva; in difetto, l'aggiudicatario vi sarà costretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e con la rivendita dell'immobile aggiudicatogli a sue spese e rischio (art.55, comma1, R.D. n.646/1905, applicabile in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art.161, comma 6, D.L.gs n.385/1993).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, il creditore fondiario dovrà trasmettere al professionista delegato nel termine di 5 giorni dall'aggiudicazione la nota di precisazione del credito corredata da tutti i documenti necessari per la verifica del credito e dell'eventuali cessioni o successioni a titolo particolare nonché le coordinate bancarie IBAN del conto corrente.

Il Delegato comunicherà all'aggiudicatario, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, che l'importo da versare per il saldo prezzo e per le imposte conseguenti al trasferimento, dovrà essere accreditato nella misura dell'80% in favore del creditore fondiario, mentre il restante 20% sarà versato sul conto corrente della procedura a garanzia della copertura delle spese prededucibili non ancora quantificabili. Tale comunicazione conterrà, pertanto, le coordinate bancarie IBAN dei conti correnti del creditore fondiario e della procedura sui quali effettuare i suddetti versamenti.

Ove il creditore fondiario non provveda a comunicare al professionista delegato nel termine sopra indicato quanto richiesto, il versamento del saldo prezzo e delle imposte dovrà essere effettuato dall'aggiudicatario sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva ovvero mediante assegno circolare secondo le disposizioni generali previste in materia di versamento del saldo prezzo previste dalla presente ordinanza.

In tal caso, la quota di spettanza del creditore fondiario sarà quindi accreditata in favore di quest'ultimo e nella misura dell'80% su mandato del professionista, in assenza del piano di riparto, sul quale sarà poi annotato a conguaglio nei limiti di cui all'art. 2855 c.c.

In ogni caso il pagamento ex art.41 TUB dal professionista delegato verrà effettuato solo dopo la verifica del credito precisato, la quantificazione degli oneri della procedura posti in prededuzione ex art.2270 c.c., delle cessioni e successioni a titolo particolare.

In alternativa, l'aggiudicatario potrà avvalersi della facoltà di subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli oneri relativi, purchè:

- entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto previsto dall'art.574 c.p.c.(in caso di vendita senza incanto), ovvero dalla data dell'aggiudicazione definitiva (in caso di vendita con incanto), paghi la banca e le rate scadute, gli accessori e le spese (art.41, comma5, D.Lgs.n. 385/1993);
- in caso di procedura esecutiva in corso alla data del 10.01.1994, entro quindici giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, paghi le semestralità scadute, gli accessori e le spese e purchè il prezzo al quale è stato aggiudicato l'immobile sia superiore di 2/5 al residuo del credito dell'istituto, ovvero paghi la somma necessaria per ridurre il debito garantito sul

fondo ai $\frac{3}{4}$ del relativo prezzo (art.61, comma1, R.D.n. 646/1905, applicabile in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art.161, comma 6, D.L.gs n.385/1993).

Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario è tenuto a versare, proporzionalmente, alla banca o all'istituto, le rate scadute, gli accessori e le spese:

- nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto emesso ai sensi dell'art.574 c.p.c. (in caso di vendita senza incanto), ovvero dalla data dell'aggiudicazione definitiva (in caso di vendita con incanto) (art.41, comma5, D.Lgs. n.385/1993);
- in caso di procedura esecutiva in corso alla data del 10.01.1994, nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva (art. 62, comma1, R.D.n. 646/1905, applicabile in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art.161, comma 6, D.L.gs n.385/1993): il subentro nel contratto di mutuo è subordinato al consenso dell'istituto.

NOTIZIE GENERALI E PUBBLICITA'

Per gli eventuali interessati, vi è la possibilità di stipulare un contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, con i seguenti istituti che hanno aderito all'iniziativa promossa dall'ABI: Banca Carige (Numero Verde 800/010090); Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo – Filiale di Foggia (Tel.0882/837050); Banca Popolare dell'Emilia Romagna BPER – Filiale di Foggia, Agenzia Principale (Tel.0881/ 710111); BPER Agenzia1 (Tel.0881/665475); Banca Popolare di Bari – Filiale di Foggia (Tel.0881/777895); Banca Popolare di Milano – Filiale di Foggia Agenzia390 (Tel.0881/688645); Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Filiale di Foggia (Tel.0881/782711); Banca Popolare Pugliese – Filiale di Foggia (Tel.0881/741549); BancApulia – Filiali di Foggia Via Torelli (Tel.0881/707206); Via Candelaro (Tel.0881/741911); Viale Di Vittorio (Tel.0881/720147); DoBank (Numero Verde 800/443394). A tal fine, gli interessati potranno contattare le sedi delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse per maggiori informazioni.

Gestore della Vendita Telematica sarà la società **ASTALEGALE.NET**

Ulteriori informazioni potranno essere fornite dal sottoscritto professionista delegato, referente della procedura incaricato delle operazioni di vendita, presso il suo studio in Foggia alla Via Molfetta n.42 tel. 0881/664848 nonché consultando i portali **www.tribunale-foggia.giustizia.it**, **www.asteannunci.it**, **<https://pvp.giustizia.it/pvp/>** (**portale vendite pubbliche del Ministero della Giustizia**), ove saranno pubblicati il seguente bando, l'ordinanza di vendita e la relazione di stima dell'esperto, ovvero telefonando alla Edicom Finance S.r.l. al numero verde 800.630.663.

Tutte le attività le quali, a norma dell'art.571 e seguenti c.p.c., devono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione, saranno eseguite dal sottoscritto professionista delegato presso il proprio studio legale.

Per tutto quanto non espressamente previsto, (ad es. per le offerte dopo l'incanto, per le eventuali domande di assegnazione e per le inadempienze dell'aggiudicatario), si applicano le norme previste dal codice di procedura civile nonché quanto stabilito con l'ordinanza di vendita.

Foggia, lì 23/09/2026

Il Professionista Delegato Avv. Livio Massimo

